



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 598 DEL 28/03/2018

OGGETTO:	Determina a contrarre per la locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, di n. 2 box (n. 9 e 12) di proprietà comunale adibiti ad uso magazzino e ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50. Approvazione bando e indizione procedura ad evidenza pubblica.
-----------------	---

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PATRIMONIO

Premesso che:

- il Comune di Fano è proprietario, tra l'altro, dell'immobile sito in Fano, viale Adriatico 50, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 27, mappale 931, denominato Mercato Ittico all'ingrosso;
- all'interno di detto immobile sono presenti, altresì, diversi box ad uso magazzino locati a operatori economici che esercitano attività economica diretta al commercio e/o alla trasformazione dei prodotti ittici;

Dato atto che:

- il box identificato con il n. 9, categoria catastale D/8, foglio 27, mappale 931, sub. 8/Parte, superficie catastale di mq. 28, è attualmente disponibile a seguito di naturale scadenza del previgente contratto di locazione;
- il box identificato con il n. 12, categoria catastale D/8, foglio 27, mappale 931, sub. 8/Parte, superficie catastale di mq. 28, sarà disponibile a partire dal 01.08.2018 per disdetta, comunicata nei termini, del contratto di locazione da parte dell'attuale conduttore;

Rilevato, in assenza di specifica disposizione normativa, di adottare procedure concorrenziali per la selezione del contraente osservando i fondamentali canoni della economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità i quali costituendo principi fondamentali del diritto comunitario si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22.02.2018, con la quale si dà atto, a titolo di indirizzo politico-amministrativo, di concedere in locazione i box di proprietà comunale identificati con il n. 9 e n. 12, ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, viale Adriatico n. 50, dando mandato alla Posizione Organizzativa Patrimonio per l'adozione di tutti gli atti finalizzati all'esperimento di pubblica gara da attuarsi con il metodo dell'offerta più vantaggiosa per il Comune fatta al rialzo sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. 827 del 23.05.1924 e s.m.i., per i due box come sopra individuati, al fine di addivenire alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso non abitativo ai sensi della L. n. 392/1978;

Visto il bando per la locazione dei predetti n. 2 box di proprietà comunale, come da documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale denominata "Allegato A" al quale risultano rispettivamente allegati:

- Planimetria catastale degli immobili, di cui all'Allegato 1 al bando;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- Schema di contratto di locazione, di cui all'Allegato 2 al bando;

Dato atto che il bando e la relativa modulistica per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica saranno pubblicati e resi disponibili sul sito www.comune.fano.pu.it nella sezione "Amministrazione trasparente" Bandi di gara e contratti per 30 giorni consecutivi;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 20.02.2018 avente ad oggetto Approvazione dell'aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 (documento unico di programmazione) - I.E.-
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 21.02.2018 avente ad oggetto Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e della nota integrativa per lo stesso triennio - I.E. -

Attestato:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, stante l'entrata presunta;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- l'assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge, quali il R.D. 827 del 23.05.1924 e s.m.i., e la L. n. 392/1978;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 192;
- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la L. n. 392/1978;
- il R.D. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
- i provvedimenti dirigenziali n. 1128 del 01.07.2016, di Conferimento incarico relativo all'area della Posizione Organizzativa (A.P.O.) Settore Servizi Finanziari - Patrimonio - n. 1196 del 07.07.2016 e n. 1147 del 09.06.2017, di rinnovo dello stesso incarico di posizione organizzativa con scadenza ultima al 30.06.2018;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di approvare il bando per la locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, di n. 2 box (n. 9 e 12) di proprietà comunale adibiti ad uso magazzino e ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50, come da documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, denominata "Allegato A" al quale risultano rispettivamente allegati:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

- Planimetria catastale degli immobili, di cui all'Allegato 1 al bando;
- Schema di contratto di locazione, di cui all'Allegato 2 al bando;
- 3. Di indire** una procedura ad evidenza pubblica per la locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, di n. 2 box (n. 9 e 12) di proprietà comunale adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50;
- 4. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che s'intende perseguire è quello di assicurare la più vantaggiosa gestione del patrimonio di proprietà comunale nel rispetto dei principi della concorrenza;
 - l'oggetto della procedura è la locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione ai sensi della L. n. 392/1978 e, in particolare, di n. 2 box (n. 9 e 12) di proprietà comunale ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50, nei termini e alle condizioni definiti nella documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
 - il contraente è scelto tramite procedura ad evidenza pubblica da attuarsi con il metodo dell'offerta più vantaggiosa per il Comune fatta al rialzo sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.;
- 5. Di tramettere** il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria e all'ufficio Contratti per i dovuti e conseguenti adempimenti, dando mandato a quest'ultimo di procedere alla pubblicazione del bando per la presente procedura per 30 giorni consecutivi, in conformità alla vigente normativa in materia, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni se dovute e/o ritenute opportune;
- 6. Di dare atto** che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;
- 7. Di attestare:**
 - ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, stante l'entrata presunta;
 - il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
 - il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
 - l'assunzione del presente atto sulla base di specifiche disposizioni di legge, quali L. n. 392/1978;
- 8. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Katia Vegliò;
- 9. Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito dei "Servizi in evidenza" - "Archivio delibere ed atti";
- 10. Di dare atto** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

La Posizione Organizzativa Patrimonio
Dott.ssa Katia Vegliò



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Patrimonio

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Bando di gara
per la locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, di n. 2 box di proprietà comunale adibiti ad uso magazzino e ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50

Articolo 1 – Premesse

La presente procedura è ispirata ai principi fondamentali della economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, i quali costituendo principi fondamentali del diritto comunitario si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne.

La completa disciplina del rapporto contrattuale derivante è contenuta nello schema di contratto allegato al presente bando a formarne parte integrante e sostanziale ed al quale si rinvia per ogni aspetto non espressamente previsto nel presente documento, anche laddove non esplicitamente richiamato.

Articolo 2 - Finalità

Il Comune di Fano intende concedere in locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, n. 2 box di proprietà adibiti ad uso magazzino e ubicati presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50.

La finalità è quella di assicurare la più vantaggiosa gestione del patrimonio di proprietà comunale nel rispetto dei principi della concorrenza. In tal senso, s'intende pervenire alla scelta del contraente sulla base dell'oggettivo criterio del miglior prezzo offerto in comparazione con le altre offerte pervenute all'interno del libero confronto concorrenziale tra operatori economici.

Articolo 3 - Oggetto

La procedura ha per oggetto la locazione di n. 2 box di proprietà comunale adibiti a magazzino e ubicati al piano terra del Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50 e, nello specifico:

- box n. 9: Comune censuario Fano, Foglio 27, Particella 931, Subalterno 8/P, Categoria Catastale D/8 della superficie di mq. 28;
- box n. 12: Comune censuario Fano, Foglio 27, Particella 931, Subalterno 8/P, Categoria Catastale D/8 della superficie di mq. 28.

Ai fini della rappresentazione in piano degli immobili si rimanda alla Planimetria catastale di cui all'Allegato 1 al presente bando.

Articolo 4 – Sopralluogo

E' possibile prendere visione degli immobili oggetto del presente bando, prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 14, previo appuntamento da concordare con il Servizio Patrimonio sito in via De Cuppis n. 7 – 61032 Fano (PU), tel. 0721-887656 / 887635 / 887640, e-mail katia.veglio@comune.fano.pu.it.

Articolo 5 – Condizioni degli immobili

Gli immobili verranno locati nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, che gli offerenti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

La presentazione dell'offerta esprimerà il gradimento degli offerenti nei confronti degli immobili, ritenuti idonei al loro uso.

Gli immobili saranno altresì assegnati senza obbligo, da parte del Comune di Fano, di opere di miglioria, manutenzione, sgombero di materiali di qualsiasi genere e per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco, che saranno in capo all'aggiudicatario.

Articolo 6 - Durata del contratto

La locazione avrà durata di anni 6 (sei), decorrenti:

- box n. 9: dalla data di stipula del contratto;

- box n. 12: dalla data di stipula del contratto non antecedente alla data del 01.08.2018.

Alla prima scadenza il contratto si rinnova per ulteriori sei anni, fatta salva la sopravvenuta disdetta da comunicarsi al locatore da parte del conduttore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale di cui sopra, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della L. n. 392/1978 con le modalità e i termini ivi previsti.

È ammesso il recesso dal contratto da parte del conduttore in qualsiasi momento previo avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Alla seconda scadenza, il conduttore dovrà improrogabilmente restituire gli immobili all'amministrazione proprietaria.

Alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo o di risoluzione anticipata dello stesso, gli immobili dovranno essere restituiti liberi e sgombri da ogni cosa, senza alcun onere a carico del locatore. In caso di mancato rilascio, il conduttore sarà tenuto a pagare al locatore un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità mensile fino alla riconsegna dell'immobile.

Articolo 7 - Canone di locazione

Il canone di locazione mensile a base d'asta, soggetto a rialzo, è di seguito riportato:

- box n. 9: € 231,00 (euro duecentotrentuno,00) oltre IVA;

- box n. 12: € 231,00 (euro duecentotrentuno,00) oltre IVA.

Il canone di locazione sarà quello indicato nella migliore offerta individuata secondo quanto previsto al successivo art. 13, oltre l'IVA, con le precisazioni e le ulteriori previsioni contenute nello schema di contratto di cui all'Allegato 2 al presente bando.

Il canone di locazione annuo dovrà essere versato in n. 2 rate semestrali anticipate scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, a decorrere dalla seconda annualità, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978 e s.m.i..

Articolo 8 - Deposito cauzionale

Il conduttore dovrà versare al Comune di Fano, tramite il Tesoriere Comunale, un deposito cauzionale infruttifero pari a tre mensilità (3/12) del canone annuale dovuto al Comune e ciò a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dell'immobile. Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima della sottoscrizione del contratto di locazione e potrà essere incamerato dall'Ente proprietario nelle ipotesi di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal contratto, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Nel caso in cui il conduttore sia in regola con i pagamenti del canone ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni del contratto, il deposito cauzionale sarà restituito alla scadenza contrattuale, al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito anche tramite polizza fidejussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività assicurativa o bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, con espressa rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui agli artt. 1945 e 1957, II° comma del Codice Civile, nonché con l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Articolo 9 - Condizioni della locazione e obblighi dell'aggiudicatario

Gli immobili di cui al precedente art. 3 sono adibiti ad uso magazzino alle condizioni previste dal presente bando che saranno riportate nei rispettivi contratti di locazione.

Il conduttore si impegna e si obbliga a tenere l'immobile secondo la diligenza del buon padre di famiglia e a non mutarne la destinazione d'uso, facendo altresì in modo che sullo stesso non possano insorgere diritti di terzi e quant'altro possa ingenerare variazioni della cosa concessa in locazione.

Il conduttore non può modificare la destinazione d'uso dell'immobile. Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro 3 (tre) mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro 1 (un) anno dal mutamento di destinazione, ai sensi dell'art. 80 della L. n. 392/1978, esigendo la restituzione immediata dell'immobile e fermo restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento.

Il conduttore è custode dell'immobile in locazione ed esonera espressamente il Comune di Fano da ogni responsabilità per danni diretti, indiretti e/o connessi che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune di Fano da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 C.C.. In tal senso, il conduttore terrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è a completo carico del conduttore per tutta la durata del contratto.

Non sono ammesse modifiche strutturali sugli immobili, anche provvisorie, a meno che non siano espressamente autorizzate dal locatore; la violazione di questo obbligo comporterà la risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento all'Ente proprietario dei maggiori danni subiti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e) della L. n. 192/2005, per la locazione degli immobili non è richiesto l'A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

Le spese relative alle utenze e, in genere, tutti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della L. n. 392/1978 sono a totale carico del conduttore, comprese le spese per l'eventuale messa a norma degli impianti senza eccezione alcuna.

Articolo 10 – Sublocazione, cessione e risoluzione

Il conduttore non potrà sublocare l'immobile, cedere il contratto di locazione, cedere l'immobile in comodato, nonché concedere il godimento dell'immobile a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte a terzi.

Il contratto può essere risolto per fatto e colpa del conduttore nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto alle obbligazioni a suo carico di cui al precedente art. 9, con particolare riguardo all'utilizzo degli immobili per usi diversi e, comunque, non conformi a quanto stabilito nel presente bando e alla violazione del divieto di modifiche strutturali, anche provvisorie, sull'immobile oggetto di contratto di locazione;
- b) per mancato pagamento del canone di locazione, anche parziale, entro 30 giorni dalla scadenza;
- c) mancato rispetto alle disposizioni in ordine alla sublocazione, cessione del contratto, cessione dell'immobile in comodato, nonché concessione del godimento dell'immobile a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte a terzi di cui al precedente comma.

Articolo 11 – Soggetti ammessi alla procedura

I soggetti offerenti, sia persone fisiche che giuridiche, devono essere in possesso obbligatoriamente dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'esercizio di attività economica diretta al commercio e/o alla trasformazione dei prodotti ittici;

- 2) assenza di situazioni di morosità nei confronti del Comune di Fano;
- 3) assenza della condizione d'interdetto o di inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- 4) inesistenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) conoscenza dell'immobile sotto ogni profilo (dimensionale, manutentivo e inerente ogni altra circostanza descrittiva dello stesso);
- 6) conoscenza e accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di tutta la vigente normativa in materia;
- 7) conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della scadenza dei termini per la presentazione della domanda, nonché attestati preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta secondo il modello di istanza di partecipazione di cui all'Allegato 3 al presente bando in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 12 - Stipula del contratto

L'aggiudicatario sarà invitato a stipulare il contratto di locazione del box di proprietà comunale adibito ad uso magazzino, ai sensi della L. n. 392/1978, mediante scrittura privata e secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente bando a cui si rinvia per la più dettagliata disciplina del contratto.

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di locazione saranno a totale carico del conduttore fatta eccezione per le spese di registrazione che saranno a carico del locatore e del conduttore in parti uguali.

L'aggiudicatario dovrà produrre tutti i documenti utili al perfezionamento del contratto entro i tempi che saranno stabiliti dal Comune, compresa la costituzione del deposito cauzionale.

Articolo 13 – Modalità e criteri di aggiudicazione

La procedura ad evidenza pubblica avverrà mediante n. 2 distinte aste pubbliche, ad unico e definitivo incanto a mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lett. c), del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione al miglior offerente senza possibilità di offerte in aumento in sede di gara. In tal senso, la scelta del miglior offerente avverrà mediante il criterio di aggiudicazione alla migliore "offerta segreta" (una per ogni immobile posto in locazione) e l'aggiudicazione avverrà, dunque, a favore del partecipante alla procedura di evidenza pubblica che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11, avrà offerto il canone più elevato rispetto a quello posto a base di gara.

L'offerta deve essere espressa come canone mensile di locazione, nonché in aumento sul prezzo posto a base d'asta di cui al precedente art. 7, senza alcuna prefissione di limiti in aumento.

Non sono ammesse offerte in diminuzione, offerte condizionate o con riserva o contenente termini destinati a prolungare il tempo per la stipula del contratto.

Non è ammessa, da parte dello stesso soggetto, a pena di esclusione di tutte le offerte dallo stesso presentate, la presentazione, per ogni asta, di offerta singola e, contemporaneamente, di offerta congiunta con altri soggetti.

Non sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare.

Nel caso in cui lo stesso soggetto intenda partecipare ad entrambe le predette aste pubbliche dovrà provvedervi attraverso due istanze separate, ognuna autonomamente compilata, non essendo ammissibili eventuali dichiarazioni di rinvio ad eventuale documentazione presentata per la partecipazione ad aste per la locazione di altri immobili. Nel caso in cui lo stesso soggetto risulti aggiudicatario di entrambe gli immobili, gli verrà aggiudicato quello per il quale l'Amministrazione trae il maggior vantaggio economico.

Si darà corso alla procedura ad evidenza pubblica anche nel caso in cui dovesse pervenire solo una domanda di partecipazione, ovvero venga ammesso un solo concorrente alla procedura al termine dell'esame della documentazione.

In caso di offerte uguali per singolo immobile si procederà con sorteggio.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, non sanabile ai sensi della vigente procedura, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, in generale, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicazione stessa verrà revocata e la cauzione escussa, fermo restando ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito; in questo caso si potrà procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La Commissione procederà all'apertura delle domande pervenute in seduta pubblica e, al termine della procedura di valutazione delle offerte, redigerà la graduatoria in ordine decrescente a partire dalla maggiore offerta.

L'Amministrazione Comunale provvederà successivamente, con proprio atto dirigenziale, ad approvare i verbali e la graduatoria disposta dalla Commissione, nonché all'aggiudicazione provvisoria e definitiva degli immobili oggetto del presente provvedimento.

Gli esiti delle aste pubbliche e le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Fano all'indirizzo www.comune.fano.pu.it - *Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*, nonché comunicate con lettera raccomandata A/R ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria chiedendo, altresì, di esprimere l'accettazione o meno delle stesse entro un congruo termine nonché di produrre la documentazione richiesta dal bando di gara ai fini della sottoscrizione del contratto con il Comune. In caso di rinuncia degli stessi, il Comune di Fano potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria a favore dei concorrenti che occupano le posizioni immediatamente successive in graduatoria. Ai fini della stipula del contratto di locazione, il Comune invierà apposita comunicazione scritta all'aggiudicatario e si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione qualora, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, non si pervenisse alla sottoscrizione del contratto di locazione per motivi non imputabili al Comune di Fano e/o qualora lo stesso aggiudicatario non si presenti alla sottoscrizione del contratto.

Nel caso della decadenza di cui al punto sopra indicato l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento del contratto all'eventuale concorrente che segue in graduatoria, salvo il risarcimento del danno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte anche acquisendo la relativa documentazione.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare la procedura e non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di rilievo, senza che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta.

Articolo 14 - Modalità e termini di presentazione delle offerte

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire presso il Comune di Fano – Ufficio Protocollo - Servizio Appalti e Contratti – Via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano -PU, a pena di esclusione entro e non oltre le ore del giorno

Gli offerenti, per la partecipazione alla procedura, dovranno trasmettere all'indirizzo di cui sopra, un plico idoneamente sigillato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, per "sigillatura" si intende una chiusura ermetica, recante un qualsiasi segno od impronta, o timbro, apposto sul materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, in grado di attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve riportare all'esterno:

- la dicitura "Asta pubblica per la locazione del box n. ___ ai sensi della L. n. 392/1978", completata con il numero di riferimento dell'immobile per il quale si intende presentare l'offerta;
- i dati dell'operatore economico offerente, quali il nominativo o la ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita Iva, l'indirizzo della sede (domicilio o sede legale), il numero di telefono e di fax, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo pec.

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo degli offerenti, compresa la consegna a mano all'Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30).

Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente bando o pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, a loro volta sigillate e riportanti all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

- "Busta A – Istanza di partecipazione box n. ____";
- "Busta B – Offerta economica box n. ____".

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi economici in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Nella "**Busta A – Istanza di partecipazione box n. ____**" deve essere contenuta la seguente documentazione, **a pena di esclusione**, da rilasciarsi con le modalità sottoindicate:

- 1) **domanda di partecipazione** contenente **dichiarazione sostitutiva** ex artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, redatta conformemente al modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'Allegato 3 al presente bando. La stessa deve essere redatta in lingua italiana, datata e, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso dall'offerente persona fisica o dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente;
- 2) **Copia fotostatica del documento personale d'identità del soggetto sottoscrittore** in corso di validità (le patenti di guida devono essere corredate da eventuale etichetta di rinnovo). Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente n. 1 copia a prescindere dal numero di dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. In alternativa il modello dovrà essere prodotto con sottoscrizione autenticata;
- 3) **Copia fotostatica del codice fiscale e/o partita IVA dell'operatore economico;**
- 4) **Visura camerale aggiornata dell'operatore economico;**
- 5) **Originale della ricevuta quietanzata** comprovante il versamento alla Tesoreria del Comune – Sede centrale Credito Valtellinese, Piazza XX Settembre, del deposito cauzionale provvisorio relativo all'immobile per la quale locazione si intende concorrere e, precisamente, come di seguito indicato:

Box n.	Cauzione provvisoria (in euro)
9	693,00
12	693,00

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario andrà a costituire il deposito cauzionale necessario per procedere alla stipula del contratto di locazione. La stessa sarà, altresì, incamerata dall'Amministrazione comunale nel caso in cui l'aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto nei tempi previsti dal presente bando, o comunque indicati nelle comunicazioni dei competenti uffici.

Nella "**Busta B - Offerta economica box n. ____**" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la **dichiarazione di offerta** redatta conformemente al modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'Allegato 4 al presente bando, da rendere legale mediante l'applicazione di una marca da bollo da 16,00 euro. L'offerta, dovrà essere completata di tutti i dati di identificazione dell'offerente ed essere sottoscritta per esteso dall'offerente persona fisica o dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto in rialzo rispetto al canone di locazione mensile posto a base d'asta ai sensi del predetto art. 7, IVA esclusa, espresso in cifre ed in lettere. In caso di difformità tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere sarà considerato valido il prezzo più favorevole per l'Amministrazione.

Articolo 15 – Modalità di svolgimento della gara

Con apposito avviso di seduta pubblica si provvederà a comunicare l'ora, la data e il luogo ove si terrà la seduta pubblica durante la quale si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte relative alle aste in oggetto. Tale avviso sarà pubblicato con un preavviso di almeno ____ giorni nella sezione *Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*.

Nel corso della seduta pubblica di cui sopra si procederà all'apertura delle buste e all'aggiudicazione provvisoria, per ciascuna asta pubblica, all'offerente che ha presentato l'offerta valida con il maggior rialzo.

Sono ammessi all'apertura delle buste i concorrenti persone fisiche, nonché i rappresentanti legali dei concorrenti persone giuridiche, ovvero soggetti, uno per ogni offerente, muniti di delega conferita dai rappresentanti legali.

Articolo 16 – Documentazione

La partecipazione alle aste pubbliche di cui al precedente art. 13 implica, da parte dei concorrenti, la conoscenza e l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e di tutta la vigente normativa in materia.

Si allega al presente bando di gara la seguente documentazione:

- Planimetria catastale degli immobili, di cui all'Allegato 1;
- Schema di contratto di locazione, di cui all'Allegato 2;
- Modello di istanza di partecipazione (Busta A), di cui all'Allegato 3;
- Modello di dichiarazione di offerta (Busta B), di cui all'Allegato 4.

Tutti i documenti sopra elencati saranno pubblicati e resi disponibili sul sito www.comune.fano.pu.it nella sezione *Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*.

Articolo 17 - Informazioni sul bando

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario provvisorio, mentre per il Comune resta subordinata alla stipulazione del contratto, che avverrà mediante scrittura privata a spese dell'aggiudicatario, solo dopo la definitiva aggiudicazione con provvedimento dirigenziale.

Per informazioni di carattere tecnico, si prega di contattare il Servizio Patrimonio ai seguenti recapiti: tel. 0721-887656 / 887635 / 887640, e-mail katia.veglio@comune.fano.pu.it.

Per informazioni di carattere amministrativo, si prega di contattare l'U.O.C. Appalti e Contratti ai seguenti recapiti: tel. 0721-887302, e-mail contratti@comune.fano.pu.it – pec comune.fano.contratti@emarche.it.

La documentazione tecnica, oltre ad essere allegata al presente bando d'asta pubblica, è comunque reperibile sul sito istituzionale www.comune.fano.pu.it nella sezione *Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*.

Articolo 18 - Trattamento dati personali e Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

Con la presentazione dell'offerta gli operatori economici acconsentono a tale trattamento.

Articolo 19 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Katia Vegliò, Funzionario P.O. del Servizio Patrimonio, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0721-887656 / 887635 / 887640, e-mail katia.veglio@comune.fano.pu.it.

Articolo 20 – Rinvio e controversie

Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di contratto di locazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché agli usi e consuetudini locali, oltre alle leggi speciali in materia di locazione.

E' esclusa la competenza arbitrale ed ogni eventuale controversia sarà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Pesaro.

Fano, marzo 2018

IL FUNZIONARIO P.O. PATRIMONIO




dott.ssa Katia Vegliò

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

PIANO TERRA

VIA TOMMASO

PALAZZINA UFFICI -- PRIMO PIANO



VIALE ADRIATICO

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA BRAMANTE

COMUNE DI FANO
PUBBLICITÀ DI PIANO E LAVORO

ELABORATI GRAFICI - PLANIMETRIE
(N. 31.61.0.P. n. 2.50/97)

OGGETTO: Arredo ligneo all'Istituto Comunale.

PLANIMETRIA DI LOCALIZZAZIONE LOCALE





Registro scritture private n.

COMUNE DI FANO

Schema di contratto di locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, di immobile di proprietà comunale adibito ad uso magazzino ubicato presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50 – Box n.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (.....) questo giorno (...) del mese di,
nella Residenza Municipale.

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta n. 58 del 22 febbraio 2018 si dà atto, a titolo di indirizzo politico-amministrativo, di concedere in locazione i box di proprietà comunale identificati con il n. 9 e n. 12, siti presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, viale Adriatico n. 50, dando mandato alla Posizione Organizzativa Patrimonio per l'adozione di tutti gli atti finalizzati all'esperimento di pubblica gara da attuarsi con il metodo dell'offerta più vantaggiosa per il Comune fatta al rialzo sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. 827 del 23.05.1924 e s.m.i., per i due box come sopra individuati, al fine di addivenire alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso non abitativo ai sensi della L. 392/78;
- che con Determinazione a contrattare n. del della Posizione Organizzativa Patrimonio si è provveduto ad approvare il bando e si è indetta la procedura ad evidenza pubblica per la locazione attiva, ai sensi della L. n. 392/1978, dei predetti n. 2 box;
- con Determinazione n. del della Posizione Organizzativa Patrimonio si disponeva l'aggiudicazione definitiva della

locazione, ai sensi della L. n. 392/1978, del box n. di proprietà comunale adibito ad uso magazzino sito presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale Adriatico n. 50, a favore di con sede in, al canone offerto in sede di gara dieuro oltre IVA ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso,

TRA

-, nato a (.....) il che interviene alla sottoscrizione del presente atto in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, codice fiscale e partita iva 00127440410, in qualità di, in virtù dei Provvedimenti n. e ai sensi di e in qualità di **locatore**;

E

-, nato a (.....) il, residente in, codice fiscale, partita iva il quale interviene alla sottoscrizione del presente atto in qualità di della ditta con sede in, come risulta dalla visura camerale, effettuata telematicamente in data, agli atti d'ufficio, e in qualità di **conduttore**;

si conviene quanto segue:

1) Il Comune di Fano concede in locazione a, che nella persona sopracitata accetta, l'immobile (box) di proprietà comunale adibito ad uso magazzino ubicato presso il Mercato Ittico all'ingrosso in Fano, Viale

Adriatico n. 5, contraddistinto con il n., il tutto come meglio individuato ed evidenziato nella planimetria di cui all'Allegato 1 riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il locale è censito al Catasto Fabbricati come segue:

- Comune Censuario Fano: Foglio 27, Particella 931, Subalterno 8/P, Categoria Catastale D/8 della superficie di mq. 28.

2) La durata della locazione viene stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal(data di sottoscrizione del contratto) al Alla prima scadenza il contratto si rinnova, con apposito provvedimento dirigenziale previa richiesta scritta del conduttore, per ulteriori sei anni, fatta salva la sopravvenuta disdetta da comunicarsi al locatore da parte del conduttore, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale di cui sopra, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della L. n. 392/1978 con le modalità e i termini ivi previsti. Alla seconda scadenza, il conduttore dovrà improrogabilmente restituire l'immobile al locatore.

3) Il conduttore, ai sensi dell'art. 27, comma 7 della L. n. 392/1978, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dando comunicazione della data al locatore, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il conduttore corrisponderà, sino alla suddetta data di efficacia del recesso, il canone contrattualmente pattuito, e l'importo della tassa di registro per l'anticipata risoluzione del contratto.

E' facoltà del locatore recedere dal contratto nel caso di soppressione del

servizio del mercato ittico o della cessione della gestione dello stesso ad altri, dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata A/R almeno dodici mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

4) Alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo o di risoluzione anticipata dello stesso, l'immobile dovrà essere restituito libero e sgombero da ogni cosa, senza alcun onere a carico del locatore. In caso di mancato rilascio, il conduttore sarà tenuto a pagare al locatore un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità mensile fino alla riconsegna dell'immobile.

5) Il canone mensile di locazione è determinato in euro (..... virgola centesimi), oltre IVA, per un totale annuo di euro (..... virgola centesimi), oltre IVA. Il canone di locazione annuo dovrà essere versato in n. 2 rate semestrali anticipate scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Sarà inoltre aggiornato annualmente, a decorrere dalla seconda annualità, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978 e s.m.i..

6) Il Conduttore ha costituito, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, un deposito cauzionale infruttifero di euro pari a tre mensilità (3/12) del canone annuale di locazione, come risulta da Detto deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione e al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile, ad avvenuto

adempimento, da parte del conduttore, di ogni obbligazione contrattuale e previa verifica dello stato dell'unità immobiliare:

7) La parte conduttrice dichiara di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, dichiarando altresì che lo stesso è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possono recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

8) La parte conduttrice è custode dell'immobile in locazione e si impegna a tenere l'immobile secondo la diligenza del buon padre di famiglia e a non mutarne la destinazione d'uso (magazzino), facendo altresì in modo che sullo stesso non possano insorgere diritti di terzi e quant'altro possa ingenerare variazioni della cosa concessa in locazione.

9) Non sono ammesse modifiche strutturali all'immobile, anche provvisorie, a meno che non siano espressamente autorizzate dal locatore; la violazione di questo obbligo comporterà la risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento all'Ente proprietario dei maggiori danni subiti.

10) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e) della L. n. 192/2005, per la locazione dell'immobile non è richiesto l'A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), che appunto non è allegato al presente contratto.

11) Le spese relative alle utenze e, in genere, tutti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della L. n. 392/1978 sono a totale carico del conduttore, comprese le spese per l'eventuale messa a norma degli impianti senza eccezione alcuna. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è a completo carico del conduttore per tutta la durata del contratto.

12) Il conduttore non potrà sublocare l'immobile, cedere il contratto, cedere

l'immobile in comodato, nonché concedere il godimento dell'immobile a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte a terzi e/o modificarne l'uso convenuto.

13) Il contratto può essere risolto ipso jure per fatto e colpa del conduttore nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto alle obbligazioni a suo carico di cui al presente contratto e al bando di gara, con particolar riguardo al mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, nonché alla violazione del divieto di modifiche strutturali, anche provvisorie, sull'immobile;
- b) per mancato puntuale pagamento del canone di locazione, anche parziale, entro 30 giorni dalla scadenza;
- c) mancato rispetto alle disposizioni in ordine alla sublocazione, cessione del contratto, cessione dell'immobile in comodato, nonché concessione del godimento dell'immobile a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte a terzi.

Le clausole di cui al presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e senza necessità di costituzione di mora.

14) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni e qualunque responsabilità per danni diretti, indiretti e/o connessi (nessuno escluso), che potessero derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando lo stesso da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 C.C.. In tal senso, il conduttore terrà il locatore indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare da parte di terzi, assumendone ogni

responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

15) Qualunque modifica e/o integrazione al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

16) I documenti citati in premessa sono agli atti del Comune di Fano e anche se non allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono sottoscritti nel primo foglio dalle parti per accettazione.

17) Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente contratto sono a carico del conduttore, fatta eccezione delle spese di registrazione che sono a carico del conduttore e locatore in parti uguali.

L'imposta di registro viene versata per l'intero periodo contrattuale (anni 6)

18) Il locatore, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 informa il conduttore che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

19) Per quanto non previsto dal presente contratto e dal bando di gara, le parti faranno espresso riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché agli usi e consuetudini locali, oltre alle leggi speciali in materia di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Locatore

Il Conduttore

Clausole Vessatorie

A norma degli artt. 1341 e seguenti del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 3 – 5 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 del presente contratto.

Il Locatore

Il Conduttore

DETERMINAZIONE N. 598 DEL 28/03/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la regolarità contabile (art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 29-03-2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

